

Disposizioni tipo per contratti d'appalto tra appaltatore primario e subappaltatore

1. Regolamentazione dei subappalti

1.1. In generale

A tenore dell'art. 8c ODist, l'obbligo di diligenza dell'appaltatore primario comprende anche le disposizioni contrattuali necessarie affinché egli possa esigere che i subappaltatori incaricati di eseguire lavori nell'ambito o al termine della catena contrattuale rendano verosimile il rispetto delle condizioni salariali e lavorative minime.

Le misure contrattuali possono anche consistere nel vietare del tutto l'attribuzione di lavori a terzi. A seconda del tipo di lavori e della valutazione dei rischi, la riattribuzione (subappalto del subappalto) di lavori può essere vietata già al primo livello di subappalto oppure da un livello di subappalto successivo. Questa decisione va presa caso per caso e regolamentata in ogni contratto d'appalto concluso tra l'appaltatore primario e il subappaltatore. Occorre inoltre decidere se al subappaltatore inadempiente va inflitta una multa convenzionale e, in caso affermativo, fissarne l'importo.

1.2. Possibili clausole contrattuali

1.2.1. Divieto di subappalto dal primo livello – raccomandato per minimizzare i rischi

Se, dopo la valutazione del processo di costruzione e dei rischi, si giunge alla conclusione che nel caso specifico è opportuno prendere meno rischi possibile, il subappalto va vietato fin dal primo livello. Si può inoltre prevedere una multa convenzionale.

(1) Il subappaltatore esegue personalmente i lavori affidatigli in virtù del presente contratto. Il subappalto di lavori oggetto del presente contratto (subappalto del subappalto) a terzi (subsubappaltatori) non è ammesso.

In funzione della valutazione dei rischi si può inoltre prevedere una multa convenzionale.

(2) Il subappaltatore che viola il divieto di subappalto deve pagare all'imprenditore una multa convenzionale di CHF importo.-.

1.2.2. Divieto di subappalto dal secondo livello – raccomandato per i processi di costruzione che richiedono flessibilità

Se la valutazione del processo di costruzione e dei rischi evidenzia che l'esecuzione dei lavori richiede una certa flessibilità in termini di subappalto, si raccomanda di autorizzare il subappalto al secondo livello previa approvazione scritta e di vietarlo soltanto dai livelli successivi. È inoltre possibile prevedere una multa convenzionale.

(1) Il subappalto dei lavori oggetto del presente contratto a un terzo sottostà all'approvazione scritta dell'imprenditore. La domanda di approvazione scritta, alla quale deve essere allegato il contratto d'appalto da concludere con il terzo, va presentata all'imprenditore per iscritto prima dell'inizio dei lavori. Il contratto d'appalto tra il subappaltatore del primo livello e il terzo (subsubappaltatore) deve

menzionare il divieto di subappaltare i lavori assunti, pena una multa convenzionale, e l'obbligo per il terzo (subsubappaltatore) di impegnarsi per iscritto a rispettare le condizioni salariali e lavorative minime di cui all'art. 2 cpv. 1 lett. a – f LDist.

(2) Se l'attribuzione dei lavori oggetto del presente contratto a un terzo (subsubappaltatore) è approvata, il subappaltatore del primo livello è inoltre tenuto, ai sensi dell'art. 5 cpv. 3 LDist in combinazione con l'art. 8b ODist, a esporre in modo verosimile all'imprenditore, in base a documenti e pezze giustificative, che il terzo rispetta le condizioni salariali e lavorative minime di cui all'art. 2 cpv. 1 lett. a – f LDist e a presentare questi documenti all'imprenditore. Questa formalità va esperita prima della conclusione del contratto e prima dell'inizio dei lavori.

In funzione della valutazione dei rischi si può inoltre prevedere una multa convenzionale.

(3) Se viola le regole di subappalto summenzionate facendo eseguire i lavori a un terzo (subsubappaltatore) senza approvazione scritta dell'imprenditore, il subappaltatore deve pagare all'imprenditore una multa convenzionale di CHF importo.--.

2. Obbligo del subappaltatore di rispettare le condizioni salariali e lavorative minime

2.1. Obbligo del subappaltatore di rispettare le condizioni salariali minime

(art. 2 cpv. 1 lett. a LDist in combinazione con l'art. art. 8b cpv. 1 lett. a – d ODist)

Le seguenti clausole contrattuali disciplinano segnatamente i diritti e gli obblighi delle parti (appaltatore primario e subappaltatore) in relazione all'adempimento dell'obbligo di diligenza da parte dell'imprenditore primario conformemente all'art. 5 cpv. 3 LDist e all'art. 8b ODist.

(1) Il subappaltatore si impegna a rispettare integralmente il contratto collettivo di lavoro applicabile al suo settore di attività, _____ inserire il rispettivo CCL _____. Si impegna in particolare a rispettare le condizioni salariali minime prescritte nelle leggi federali, nelle ordinanze del Consiglio federale, in contratti collettivi di obbligatorietà generale e in contratti normali di lavoro, compresi i supplementi e le disposizioni sul tempo di lavoro, conformemente all'art. 2 cpv. 1 lett. a LDist (RS 823.20).

(2) Prima dell'inizio dei lavori, ma al più tardi alla data della firma del presente contratto, il subappaltatore è tenuto a esporre in modo verosimile all'imprenditore, in base ai documenti giusta l'art. 8b cpv. 1 ODist, che rispetta le condizioni salariali e lavorative minime di cui all'art. 2 cpv. 1 lett. a LDist. A tal fine il subappaltatore deve presentare all'imprenditore i documenti riportati qui di seguito.

Contrassegnare ciò che fa al caso (sono possibili più opzioni):

Conferma del distacco (art. 8b cpv. 1 lett. a ODist): conferma di distacco firmata dal subappaltatore e dal lavoratore con indicazioni sul salario attuale nel Paese di provenienza, le indennità supplementari accordate e le indennità di cui all'art. 1 LDist, l'assegnazione alla classe salariale, i salari minimi e i periodi di lavoro secondo il contratto collettivo di obbligatorietà generale applicabile per l'impiego in Svizzera _____ inserire il rispettivo CCL _____.

Autocertificazione (art. 8b cpv. 1 lett. b ODist): dichiarazione del subappaltatore in cui si impegna a garantire le condizioni salariali minime, accompagnata dall'elenco dei nominativi dei lavoratori previsti per l'esecuzione dei lavori o dall'elenco dei nominativi del personale dipendente fisso in Svizzera, con indicazioni concernenti l'assegnazione alla classe salariale, i salari minimi e i periodi di lavoro secondo il contratto collettivo di obbligatorietà generale applicabile e la conferma scritta dei lavoratori in cui dichiarano di ricevere la retribuzione minima prescritta per la loro classe salariale.

Conferma della CPC (art. 8b cpv. 1 lett. c ODist): conferma degli organi d'esecuzione paritetici previsti dai contratti collettivi di obbligatorietà generale secondo cui il rispetto delle condizioni salariali e lavorative da parte del subappaltatore è stato controllato e non sono state riscontrate infrazioni.

Iscrizione in un registro professionale (art. 8b cpv. 1 lett. d ODist): iscrizione del subappaltatore in un registro tenuto dai datori di lavoro e dai lavoratori o da un'autorità (registro professionale) attestante che non sono in corso procedimenti per infrazione alle condizioni salariali e lavorative minime e che non sussistono simili infrazioni.

(3) In virtù dell'art. 8b cpv. 3 ODist, il subappaltatore con sede o domicilio in Svizzera iscritto da meno di due anni nel registro di commercio svizzero che non è in grado di presentare né una «Conferma della CPP» né un'«Iscrizione in un registro professionale» deve inoltre dimostrare all'imprenditore, al più tardi alla data della firma del presente contratto, di avere trasmesso l'autocertificazione di cui all'art. 8b cpv. 1 lett. b ODist e al cpv. 2 di cui sopra anche ai competenti organi paritetici di cui all'art. 7 cpv. 1 lett. a LDist.

2.2. Obbligo del subappaltatore di rispettare le condizioni lavorative minime (art. 2 cpv. 1 lett. b – f LDist in combinazione con l'art. 8b cpv. 2 ODist)

(1) Il subappaltatore si impegna a rispettare le condizioni lavorative minime prescritte nelle leggi federali, nelle ordinanze del Consiglio federale, in contratti collettivi di obbligatorietà generale e in contratti normali di lavoro, come i periodi di lavoro e riposo, la durata minima delle vacanze, la sicurezza e la protezione della salute sul posto di lavoro, la tutela di gestanti, puerpere, bambini e giovani e la non discriminazione, segnatamente parità di trattamento fra donna e uomo giusta l'art. 2 cpv. 1 lett b – f LDist (RS 823.20).

(2) Prima dell'inizio dei lavori, ma al più tardi alla data della firma del presente contratto, il subappaltatore è tenuto a esporre in modo verosimile all'imprenditore, in base ai documenti giusta l'art. 8b cpv. 2 ODist, che rispetta le condizioni salariali e lavorative minime di cui all'art. 2 cpv. 1 lett. b – f LDist. A tal fine il subappaltatore deve presentare all'imprenditore i seguenti documenti:

Contrassegnare ciò che fa al caso (sono possibili più opzioni):

Autocertificazione (art. 8b cpv. 2 lett. a ODist): dichiarazione firmata dal subappaltatore in cui si impegna a rispettare le prescrizioni concernenti i periodi di lavoro e riposo, la durata minima delle vacanze, la sicurezza sul posto di lavoro e la protezione della salute, la particolare tutela dei giovani e delle lavoratrici e la parità salariale.

Certificazioni (art. 8b cpv. 2 lett. b ODist): certificazioni riconosciute per la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

(3) In virtù dell'art. 8b cpv. 3 ODist, il subappaltatore con sede o domicilio in Svizzera iscritto da meno di due anni nel registro di commercio svizzero che non è in grado di presentare né una «Conferma della CPC» né un'«Iscrizione in un registro professionale» deve inoltre dimostrare all'imprenditore, al più tardi alla data della firma del presente contratto, di avere trasmesso l'autocertificazione di cui all'art. 8b cpv. 1 e 2 ODist e al cpv. 2 di cui sopra anche ai competenti organi paritetici di cui all'art. 7 cpv. 1 lett. a LDist.